



CITTA' di PONTIDA

Provincia di Bergamo

Via Lega Lombarda n. 30 - 24030 Pontida - Bergamo

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE
E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI
PER FUNZIONI TECNICHE

(art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 11.03.2026

CAPO I
Principi generali

- Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Gruppo di lavoro
- Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 6 - Centrali di committenza
- Art. 7 - Quota del 20 per cento

CAPO II
Incentivo per lavori

- Art. 8 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 9 - Disciplina delle varianti
- Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III
Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 11 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV
Norme comuni

- Art. 13 - Principi in materia di valutazione
- Art. 14 - Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi
- Art. 15 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 16 - Disposizioni finali
- Art. 17 - Norma transitoria

CAPO I - Principi generali

Art. 1 Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'allegato I.10 del Codice, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo delle risorse finanziarie stanziato è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementata ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi, il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice e del presente Regolamento.
5. L'incentivo è riconosciuto anche negli affidamenti diretti, nelle concessioni e nei contratti di partenariato pubblico-privato (PPP), come previsto dalle recenti modifiche normative. Inoltre, l'incentivo può essere riconosciuto anche in caso di adesione a convenzioni CONSIP o di altri strumenti di centralizzazione degli acquisti, a condizione che l'amministrazione aderente svolga attività tecniche rientranti tra quelle incentivabili, in conformità all'art. 45 del Codice.
6. Nel caso di adesione a convenzioni CONSIP, in particolare, l'incentivo è riconosciuto per l'attività effettivamente svolte dal personale tecnico dell'ente, tra cui:
 - la definizione di specifiche tecniche e l'adeguamento delle condizioni contrattuali alle esigenze dell'Ente aderente;
 - la verifica della congruità tecnica ed economica della fornitura o del servizio rispetto alle necessità dell'Amministrazione;
 - la direzione dell'esecuzione del contratto (DEC), ove prevista, e le attività di controllo e supervisione del fornitore;
 - la validazione di eventuali elaborati progettuali per servizi e forniture di particolare complessità;
 - l'attività di collaudo e verifica di conformità, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 2 - Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del personale proprio dell'Ente e al personale di altre amministrazioni pubbliche che, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, svolge le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - responsabile unico del progetto - RUP;
 - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;

- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione, ove nominati (direttore/i operativo/i);
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico;
 - coordinamento dei flussi informativi;
 - il personale proprio dell'Ente che collabora con i suddetti soggetti.
3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo regolamento che lo sostituisce.

Art. 3 - Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente nomina con apposito provvedimento del dirigente/responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuna unità di personale assegnata, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite e/o implementate ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 15.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad acquisire specifica autocertificazione da parte del singolo dipendente, riguardante l'assenza di tali situazioni di inconfiribilità ed accertarne, a campione, l'effettiva insussistenza. L'autocertificazione viene allegata al provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro.

Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a. gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata, anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b. i lavori di importo inferiore ad € 20.000,00 e per i quali non sia richiesto un progetto e un CUP;
 - c. gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 20.000,00 e per i quali non sia richiesta una progettazione;
 - d. i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai termini dell'art. 56 del codice stesso;
 - e. i lavori in amministrazione diretta.
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

Art. 6 - Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura pari alla percentuale corrispondente alle tabelle di cui all'art. 10 e all'art. 12 e comunque non superiore al 25% dell'incentivo totale.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art. 7 - Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui ai successivi articoli;
 - la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- l'attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II - Incentivo per lavori

Art. 8 - Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del lavoro in affidamento:

Lavori	
sino ad euro 1.000.000,00	percentuale del 2,00%
da euro 1.000.000,01 a euro 2.000.000,00	percentuale del 1,80%
per l'importo superiore a euro 2.000.000,00	percentuale del 1,60%

Le percentuali si applicano sulla quota d'importo a base di gara, rientrante in ciascun scaglione.

Art. 9 - Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. a), b) e c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto (RUP)	40%
Soggetti incaricati della Programmazione della spesa per investimenti	5%
Collaboratori all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	2%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	2%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	4%
Redazione del progetto esecutivo	5%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	10%
Predisposizione dei documenti di gara	10%
Direzione dei lavori ed Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	10%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2%

Collaudo tecnico-amministrativo oppure regolare esecuzione	2%
Collaudo statico	2%
Coordinamento dei flussi informativi	2%
personale proprio dell'Ente che collabora con i suddetti soggetti	2%
Totale	100 %

- La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
- Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti sono corrispondentemente riparametrate.
- La previsione del terzo comma, se recepita, consente l'attribuzione dell'intera misura dell'incentivo anche per quelle procedure, come gli affidamenti diretti, per le quali alcune attività non sono normativamente previste.
- Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
- In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

CAPO III - Incentivo per servizi e forniture

Art. 11 - Graduazione della misura incentivante

- La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi e forniture	
sino a euro 1.000.000,00	percentuale del 2,00%
da euro 1.000.000,01 a euro 2.000.000,00	percentuale del 1,90%
per l'importo superiore a euro 2.000.000,00	percentuale del 1,80%

- Gli incentivi per gli affidamenti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

- I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto (RUP)	40%
Soggetti incaricati della Programmazione della spesa per investimenti	5%
Collaboratori all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	2%

Redazione del progetto (livello unico)	10%
Coordinamento per la sicurezza (DUVRI)	2%
Predisposizione dei documenti di gara	10%
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	20%
Gestione della sicurezza in fase di esecuzione	2%
Verifica di conformità oppure regolare esecuzione	5%
Coordinamento dei flussi informativi	2%
personale proprio dell'Ente che collabora con i suddetti soggetti	2%
Totale	100 %

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti sono corrispondentemente riparametrate. Pertanto, anche per i servizi e le forniture per le quali alcune attività non sono normalmente previste l'incentivo viene attribuito in misura intera.
4. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

CAPO IV - Norme comuni

Art. 13 - Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 15.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione previa contestazione formale.
5. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
6. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal dirigente/responsabile al Sindaco, al Segretario comunale, e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 14 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei lavori, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori

alla direzione dell'esecuzione ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

2. Qualora in fase di realizzazione dei lavori non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore se individuati all'interno del gruppo di lavoro, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
3. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	5%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	7%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	10%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	5%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	7%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	10%

Art. 15 Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione dell'incentivo è effettuata dal dirigente/responsabile sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente in due fasi:
 - per le fasi di programmazione, progettazione e gara: intera quota all'aggiudicazione dell'appalto;
 - per la fase di esecuzione e collaudo/verifica di conformità: intera quota all'approvazione del collaudo o regolare esecuzione del lavoro-servizio-fornitura.
3. Ai fini della liquidazione, il dirigente/responsabile predispone una scheda, basata sull'atto di costituzione del gruppo di lavoro ed eventuali aggiornamenti, per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività contenente:
 - il tipo di attività assegnata/da svolgere;
 - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare
 - eventuali applicazioni di riduzione o decurtazioni, in conformità al precedente art. 14 del presente regolamento, o l'attestazione del rispetto dei tempi prestabiliti.

Art. 16 - Disposizioni finali

1. L'Ufficio personale trasmette al Sindaco, al Segretario comunale e al Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza, entro il 31 marzo di ogni anno, il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione degli incentivi funzioni tecniche.
2. L'Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata e anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.
3. Il presente regolamento è applicato a tutte le procedure di affidamento disciplinate dal D. Lgs. 36/2023 e per le quali, alla data di approvazione del presente regolamento, siano state quantificate e previste le somme per l'incentivo all'interno del quadro economico.

Art. 17 - Norma transitoria

1. Tutti gli incentivi già impegnati prima dell'approvazione del presente verranno liquidate secondo le norme del regolamento vigente alla data della nomina del gruppo di lavoro.
2. In particolare, per i procedimenti in corso avviati prima dell'approvazione del presente Regolamento, per i quali non sia stato ancora nominato il gruppo di lavoro, l'incentivo verrà individuato e liquidato, anche per le fasi già svolte, previa nomina del gruppo di lavoro ai sensi del vigente Regolamento.